

FONDAZIONE DI CLUB LIONS

DEL DISTRETTO 108 TA1

Ente filantropico

Art. 1

Denominazione – Sede - Durata

E' costituita con sede legale in Verona – Via Roveggia n. 29/C, una fondazione denominata *Fondazione di Club Lions del Distretto 108 Ta1 Ente filantropico*, in sigla *FOND 108 TA1 Ente filantropico*, in seguito indicata semplicemente come "*fondazione*".

La fondazione si ispira e applica i principi del Codice del Terzo Settore, corrisponde alla fattispecie di cui agli art. 37 e seguenti del D. Lgs. n. 117/2017 ed applica il modello organizzativo della fondazione di partecipazione.

Con delibera a maggioranza semplice del Consiglio generale dei soci la fondazione può istituire altre sedi operative sul territorio nazionale e trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi

La fondazione nasce e prevede di svilupparsi nel mondo lionistico italiano, con l'appoggio e l'utilizzo degli strumenti posti a disposizione da "The International Association of Lions Clubs".

Non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale.

La fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e di servizio

a favore della comunità, erogando denaro, beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale poste in essere dai Club Lions del Distretto 108 Ta1. Indirizza la propria attività preminentemente nei settori di particolare interesse sociale, nell'ambito della ricerca scientifica, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, nonché dell'arte, della cultura, della promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, dell'assistenza socio-sanitaria, della solidarietà sociale, a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, a tutela delle categorie più deboli e dei diritti civili.

La fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio generale, può inoltre promuovere, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, studi, progetti e iniziative aventi contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una positiva ricaduta sulla vita sociale.

La fondazione può altresì appoggiare e sostenere l'impegno "a servire" espresso dall'attività del Distretto Lions 108 TA1 e dei Club Lions e Leo Club aderenti, eventualmente affiancandosi mediante anche la somministrazione di mezzi finanziari e/o fornendo loro assistenza per la preparazione e la realizzazione di progetti presentati per attività di solidarietà sociale di particolare valenza o, comunque, rientranti nell'ambito degli scopi della fondazione.

La fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6

del d. lgs. n. 117/2017. In tali limiti l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio generale su proposta del Comitato di Gestione.

La fondazione sviluppa rapporti e scambi con altre istituzioni nazionali e internazionali pubbliche e private, aventi finalità affini alle proprie o che consentano o facilitino il raggiungimento degli scopi prefissati, potendo all'uopo stipulare accordi e convenzioni.

La fondazione potrà compiere, nei limiti di legge e dello statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi e potrà assumere partecipazioni in società o enti di diritto privato o pubblico, aventi oggetto affine o connesso al proprio, purchè tali operazioni siano strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali e rientrino nei limiti posti dalla normativa del Codice del Terzo Settore.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è formato:

- a) dalle somme di denaro, conferite, inizialmente o in sede di ammissione;
- b) dagli introiti (somme di denaro, titoli, rendite, diritti, beni mobili e immobili) pervenuti a qualsiasi titolo (contributi, donazioni, eredità, lasciti), espressamente destinati al patrimonio;
- c) dagli avanzi di gestione destinati a questo scopo se non trasferiti agli esercizi successivi.

Alle spese occorrenti per il conseguimento dello scopo sociale si provvederà

con l'utilizzo dell'intero patrimonio disponibile, cioè il patrimonio eccedente la misura minima di Euro 30.000,00 (Euro trentamila virgola zero zero), da ritenersi indisponibile, fermo restando che la fondazione è obbligata a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Risorse finanziarie

Per il conseguimento delle proprie finalità la fondazione potrà anche disporre:

- a) dei redditi del patrimonio di cui all'articolo precedente;
- b) delle somme che perverranno da contributi pubblici e privati che non siano destinate a incrementare il patrimonio;
- c) dai contributi dei soci nella misura deliberata dal Consiglio generale dei soci e non destinati al patrimonio;
- d) degli utili o avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione, di formazione, svolte per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle con esse strettamente connesse;
- e) delle somme provenienti dall'alienazione dei beni facenti parte del patrimonio, deliberate dal Consiglio generale e destinate a uso diverso dall'incremento del patrimonio.
- f) delle rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- g) da donazioni e lasciti testamentari;
- h) da rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

I fondi sono depositati presso una o più banche indicate dal

Comitato di gestione, che, con apposito regolamento, ne determinerà le modalità di utilizzo secondo una sana e prudente gestione sempre funzionale al conseguimento degli scopi della fondazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè beni, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 5

Soci

Sono soci della fondazione i soggetti che ne condividono gli scopi, che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione venga accolta dal Comitato di gestione.

L'eventuale diniego va opportunamente motivato e comunicato all'interessato entro i trenta giorni successivi. Questi entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto può chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Generale, che delibererà sulla domanda non accolta nella prima riunione utile.

Essi possono essere soci fondatori o ordinari.

Ad eccezione dei fondatori, tale qualifica viene attribuita e decorre, subordinatamente al versamento della quota di ammissione stabilita, dalla data della delibera.

Sono soci fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della fondazione.

Sono soci ordinari i Club Lions e i Leo Club del Distretto 108 Ta1 che, successivamente alla costituzione della fondazione, risultino ammessi.

I Leo Club diventano soci automaticamente, ma condizionatamente all'ammissione del rispettivo Club Lions sponsor.

I soci hanno tutti uguali diritti e doveri, contribuendo al perseguimento degli scopi associativi mediante apporto finanziario o prestando la propria attività, spontanea e gratuita.

Art. 6

Aggregati e benemeriti

Sono considerati aggregati le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti e le associazioni diverse dai Club Lions, che chiedono di far parte della Fondazione e che contribuiscono all'incremento del patrimonio della stessa, mediante pagamento di quote del valore stabilite dal Comitato di Gestione.

Sono considerati benemeriti le persone fisiche o giuridiche, gli Enti e le associazioni che, previa delibera del Comitato di gestione, per meriti particolari o con il loro apporto di beni e valori, contribuiscono in modo significativo all'incremento del patrimonio e/o al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Gli aggregati ed i benemeriti vengono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Generale dei soci senza diritto di voto.

Art. 7

Perdita della qualifica di socio, aggregato e benemerito

Si perde la qualifica di

a) socio fondatore od ordinario:

- per estinzione del Club Lions o Leo Club;

- quando il Club sia radiato o messo in "status quo" come previsto dallo

Statuto Internazionale dei Club Lions e non ne segua la successiva procedura di riammissione;

- per recesso volontario da comunicare al Comitato di gestione per mezzo di lettera raccomandata o mezzo equipollente;

- a seguito di delibera del Comitato di gestione per inadempimento degli obblighi sociali;

b) aggregato e benemerito:

- per recesso volontario da comunicare al Comitato di gestione per mezzo di lettera raccomandata o mezzo equipollente;

- a seguito di motivata delibera del Comitato di gestione per inadempimento degli obblighi sociali.

Le quote di partecipazione e/o le somme e/o i beni apportati a qualsiasi titolo sono intrasmissibili e non ripetibili.

Art. 8

Organi

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio generale dei soci;

- il Comitato di gestione;

- la Giunta esecutiva (se istituita);

- il Presidente;

- il Segretario generale

- il Collegio sindacale.

Art. 9

Consiglio generale dei soci

Il Consiglio generale dei soci è costituito da tutti i soci, di cui all'art. 5, riconosciuti tali almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la convocazione.

Esso si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno al massimo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data e il luogo della riunione. Viene spedito nel domicilio dichiarato da ogni socio, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata dell'adunanza, con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta del Comitato di gestione o di almeno un terzo di tutti i soci; in tali casi il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente comma 2, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e il Consiglio deve essere tenuto entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Al vice presidente vicario spetta il potere di convocare il Consiglio nel caso in cui, il presidente non vi provveda nei termini avanti indicati, o in caso di assenza o impedimento del presidente.

In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dell'insieme dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dell'insieme dei

soci, presenti in proprio o per delega ad altro socio.

I membri del Comitato di gestione e del Collegio sindacale non possono rappresentare il Club Lions o il Leo Club socio in seno al Consiglio.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni del Consiglio generale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quando il presente statuto non preveda altre maggioranze qualificate.

La partecipazione alle riunioni può avvenire anche con l'utilizzo di sistemi audiovisivi, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio generale dei soci ha i seguenti compiti:

- approvare gli indirizzi generali dell'attività proposti dal Comitato di gestione;
- eleggere i membri del Comitato di gestione, previa determinazione del

- numero dei componenti, escluso il presidente;
- eleggere i componenti del Collegio sindacale e il suo presidente;
 - approvare il bilancio di previsione;
 - approvare il bilancio consuntivo, determinando la destinazione dell'avanzo o le modalità di ripianamento del disavanzo di esercizio;
 - approvare il bilancio sociale;
 - approvare le modifiche dello statuto;
 - stabilire, per i soci, l'ammontare e le modalità dei versamenti indisponibili in conto patrimonio, nonché l'eventuale contributo annuale di gestione.

Art. 10

Comitato di gestione

Il Comitato di gestione é formato, dal presidente e da tre (3) a undici (11) membri, in possesso dei requisiti necessari.

Compatibilmente con quanto previsto al successivo capoverso, i componenti vengono eletti preferibilmente in numero massimo di due (2) Lions o Leo, per Circostrizione del Distretto Lions 108 Ta1 e comunque non più di uno (1) per Club. Durano in carica 3 (tre) esercizi, salvo quanto previsto dall'art.15, e scadono alla data della riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per essere eletto quale membro del Comitato di gestione il candidato deve essere socio regolare di un Club Lions o Leo Club, anch'esso in regola e socio della fondazione.

Le candidature devono essere comunicate dal rispettivo Club socio, per iscritto, al presidente o al segretario generale, accompagnate da un curriculum

professionale e, ove possibile, lionistico, del candidato.

Il Comitato di gestione, elegge fra i propri membri lions almeno un vice presidente, indicando tra questi il Vicario.

Provvede altresì a nominare il Segretario generale.

Il Comitato di gestione può nominare procuratori speciali anche esterni, per singoli atti o categorie di atti.

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più componenti del Comitato di gestione, gli altri provvedono a sostituirli, con il consenso del Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dal Consiglio generale dei soci. I componenti così nominati resteranno in carica fino al prossimo Consiglio generale dei soci.

Se viene a mancare la maggioranza dei membri del Comitato di gestione, lo stesso si intende decaduto e, previa comunicazione al Distretto 108 Ta1 per l'adozione dei provvedimenti di competenza, il Consiglio generale dei soci, per le nuove nomine, deve essere convocato dal Collegio sindacale, il quale, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Comitato di gestione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione: esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni per il conseguimento degli scopi statutari, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto espressamente riservano alla Consiglio generale dei soci.

In particolare, salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Comitato di gestione

- realizza gli scopi della fondazione;

- vaglia i progetti di attività proposti dai Club Lions o Leo Club soci, dal presidente, dal segretario generale o dai membri del Comitato, e delibera sulla loro ammissibilità;
- predisporre il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare in Consiglio generale dei soci;
- delibera sulle destinazioni di somme e di beni non vincolati;
- provvede all'assunzione, o al licenziamento, di personale dipendente, determinandone l'inquadramento ed i compensi economici, nonché la definizione di tutti i rapporti di collaborazione e/o di consulenza;
- predisporre i piani di lavoro ed i programmi di intervento;
- delibera la costituzione di Comitati tecnici su varie materie, con funzioni consultive, propositive, di studio o di ricerca;
- delibera sull'ammissione e recesso dei soci e sulla perdita della qualifica di socio;
- predisporre i regolamenti per il buon funzionamento della fondazione;
- propone al Consiglio generale dei soci le modifiche del presente statuto.

Il Comitato di gestione può delegare parte delle proprie attribuzioni a una Giunta esecutiva composta al massimo da 5 (cinque) membri, scelti tra i propri componenti, tra i quali individuerà il vice presidente, mentre presidente sarà di diritto il presidente della fondazione. La funzionalità della Giunta esecutiva verrà stabilita dal Comitato con un apposito regolamento. I verbali delle sedute della Giunta verranno presentati, di volta in volta, per opportuna conoscenza, alla prossima seduta del Comitato.

Il Comitato di Gestione predisporre annualmente la relazione sull'attività della

fondazione, che sottopone all'approvazione del Consiglio generale dei soci.

Si riunisce su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci, presso la sede sociale o anche altrove purché nell'ambito del territorio distrettuale, possibilmente ogni 3 (tre) mesi e comunque ogniqualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti del Comitato o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, la data, ora e luogo della riunione, da inviare mediante lettera, telefax, posta elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili, al domicilio dichiarato da ciascun membro del Comitato di gestione e del Collegio sindacale, almeno il quinto giorno precedente la data fissata per la riunione.

In caso di urgenza l'avviso può essere inviato 48 (quarantotto) ore prima tramite telefax, posta elettronica o telegramma.

Il Comitato di gestione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Peraltro le decisioni del Comitato di gestione, salvo quanto previsto al successivo comma, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun componente il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il

medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei membri del Comitato di gestione. Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La presenza alle riunioni dei consiglieri e dei sindaci può avvenire anche con l'utilizzo di sistemi audiovisivi, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quelle concernenti la nomina o la revoca del segretario generale, dove è necessaria la maggioranza assoluta dei membri in carica.

In caso di parità di voti, avrà prevalenza quello del presidente della riunione.

Le deliberazioni del Comitato di gestione si fanno constatare da verbale sottoscritto da coloro che fungono da presidente e da segretario della riunione.

Presidente

Il presidente, che è anche Presidente del Consiglio generale dei soci, del Comitato di gestione e della Giunta esecutiva, è l'immediato Past Governatore del Distretto 108Ta1.

Il presidente:

- a) convoca il Consiglio generale dei soci, il Comitato di gestione e la Giunta esecutiva;
- b) rappresenta la fondazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio;
- c) vigila sul buon andamento della gestione amministrativa, legale e contabile, della fondazione;

Nel caso indilazionabile di assoluta urgenza e di emergenza, il presidente, d'intesa con il vice presidente vicario, avendo contemporaneamente notiziato il presidente del Collegio sindacale, potrà compiere tutti quegli atti, di competenza del Comitato di gestione e individuati preventivamente dal Comitato stesso. Tali operazioni sono sottoposte a ratifica da parte del Comitato, da effettuarsi alla prima riunione utile. In caso di mancata ratifica la decisione finale spetta al Consiglio generale dei soci.

Il presidente predispose annualmente la relazione morale sull'attività della fondazione che sottopone all'approvazione del Comitato di gestione e al Consiglio generale dei soci.

In caso di sua assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente vicario. Di fronte a terzi la firma del vice presidente vicario costituisce prova dell'assenza o impedimento del presidente.

In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente vicario,

le loro funzioni saranno svolte dal secondo vice presidente ovvero, in subordine, dal componente del Comitato di gestione con maggiore anzianità lionistica.

Art. 12

Segretario generale

Il segretario generale assiste e coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- cura l'esecuzione delle decisioni assunte dagli organi della fondazione;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi deliberativi;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone all'esame del Comitato di gestione entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della fondazione, anche avvalendosi di soggetti terzi, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato di gestione;
- è il capo del personale.

Art. 13

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti, nominati dal Consiglio generale dei soci fra gli iscritti all'albo dei

revisori legali, tra i quali nominerà anche il presidente del collegio.

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data del Consiglio generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla fondazione e il suo concreto funzionamento.

Al Collegio sindacale spetta il controllo contabile e di conformità, disponendo di tutti i poteri previsti dalla normativa in vigore.

Il Collegio sindacale, nella relazione di propria competenza al bilancio di esercizio deve indicare i criteri seguiti dal Comitato di gestione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere non lucrativo di utilità sociale della fondazione.

Il Collegio sindacale deve anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale siano conformi alla legge e ai principi contabili nazionali e internazionali;
- b) intervenire alle adunanze del Consiglio, del Comitato e della Giunta;
- c) convocare il Consiglio generale dei soci qualora non vi provveda il Comitato di gestione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di Collegio sindacale.

Art. 14

Collegio arbitrale

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la fondazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona - che le parti dichiarano di conoscere e accettare - anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri.

L'organo arbitrale sarà composto da un Collegio Arbitrale costituito da 3 (tre) o 5 (cinque) arbitri nominati dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona.

Il Collegio Arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Art. 15

Durata e gratuità delle cariche

Tutti i componenti degli organi collegiali durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Il presidente e il segretario generale durano in carica 1 (uno) anno con possibilità per quest'ultimo di essere riconfermato nella carica.

Tutte le cariche ricoperte da Lions nella fondazione saranno a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso spese sostenute in ragione dell'incarico specifico assegnato, purché opportunamente documentate.

Art. 16

Bilancio o rendiconto

Per ogni esercizio deve essere redatto, a cura del Comitato di

gestione, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale come previsto dall'art. 14 del d. lgs. 117/2017, da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede della fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione del Consiglio generale dei soci per l'approvazione e possono essere consultati da ogni associato.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Art. 17

Esercizio sociale

L'esercizio sociale della fondazione va dal 1° luglio al successivo 30 giugno, inclusi.

Art. 18

Libri sociali

La Fondazione, fermo quant'altro previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, tiene:

- 1) il libro dei Soci;
- 2) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale dei Soci;
- 3) il libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato di Gestione;

tenuti a cura del Segretario Generale;

4) il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale, tenuto a cura del Presidente del Collegio Sindacale.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, dandone congruo preavviso al Segretario Generale, che ne consentirà l'accesso compatibilmente con le esigenze organizzative della fondazione.

Art. 19

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate al Consiglio da uno degli organi sociali o da almeno un quarto dei soci.

Per le deliberazioni occorre la presenza di almeno due terzi dei soci fondatori e ordinari e vengono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti.

Le modifiche concernenti diritti e obblighi delle singole categorie di soci devono essere approvate anche dalla maggioranza della categoria interessata.

ART. 20

Scioglimento della fondazione

Lo scioglimento della fondazione è deciso dal Consiglio generale dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci fondatori e ordinari, che nominerà pure il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento, qualunque ne sia la causa, la fondazione, con deliberazione del Consiglio generale, dovrà devolvere il proprio patrimonio residuo ad altri enti con finalità analoghe, che appartengano al Terzo Settore,

previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del terzo Settore.

Se consentito, il patrimonio residuo verrà preferibilmente devoluto alla Fondazione del Multidistretto Club Lions, se esistente, ovvero alla L.C.I.F. – Lions Clubs International Foundation.

Art. 21

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e della legge in materia di fondazione.

Documento approvato il 10 settembre 2022 in Assemblea straordinaria dei soci.